DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2026/2029

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 parte I^ Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione del ORGANI COLLEGIALI della scuola;
VISTA	l'O. M. n. 215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267 – 293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO DI ISTITUTO;
VISTA	l'O. M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado;
VISTA	la C.M. n. 364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;
VISTA	la nota **MIM prot. n. 169661 del 30/09/2026** concernente le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2026-2027;
VISTA	la nota dell'**USR Piemonte prot. n. 23340 del 01/10/2026** "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – Anno scolastico 2026/2027" con la quale vengono fissate le date delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Piemonte;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
- "ALTO VERBANO - CANNOBIO"- GHIFFA
Prot. 0002031 del 08/10/2026
II-1 (Uscita)

INDICE

A norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss. mm. e ii., le

ELEZIONI

per la costituzione del **CONSIGLIO D'ISTITUTO** dell'I. C. "Alto Verbano - Cannobio" per il triennio 2026/27 – 2027/28 – 2028/29 ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D. L. vo n. 297/94.

Al fine di ridurre al minimo il disagio e favorire la massima partecipazione al voto saranno costituiti n. 3 seggi elettorali nelle sedi e per l'elettorato attivo di seguito indicati:

- ✓ **SEGGIO N. 1** presso la **Scuola Primaria di Arizzano**, sita in via Firenze n. 26 per l'elettorato attivo dei seguenti plessi: **Infanzia** di Premeno, Bee, Arizzano e Vignone; **Primaria** di Premeno, Arizzano e Vignone; **Secondaria di primo grado** di Bee;
- ✓ **SEGGIO N. 2** presso la **Scuola Primaria di Oggebbio**, sita in Piazza Municipio n. 1 per l'elettorato attivo dei seguenti plessi: **Infanzia** Oggebbio e Cannero; **Primaria** di Ghiffa, Oggebbio e Cannero; **Secondaria di primo grado** di Cannero;
- ✓ **SEGGIO N. 3** presso la **Scuola Secondaria primo grado di Cannobio** sita in Via A. Zammaretti n. 4 per l'elettorato attivo dei seguenti plessi: **Infanzia** di Cannobio e Traffiume; **Primaria** di Cannobio; **Secondaria di primo grado** di Cannobio;

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Le votazioni si svolgeranno nelle seguenti date**:**

- **DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026 (APERTURA DEI SEGGI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00);**
- **LUNEDÍ 23 NOVEMBRE 2026 (APERTURA DEI SEGGI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30).**

Considerato che la consistenza della popolazione scolastica è **superiore ai 500 alunni**, il Consiglio d'Istituto sarà costituito da 19 membri, così suddivisi:

- **n. 8 rappresentanti del personale docente**, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- **n. 8 rappresentanti dei genitori** o di chi ne fa le veci, degli alunni iscritti, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile;
- **n. 2 rappresentanti del personale ATA** (amministrativo, tecnico ed ausiliario), eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- **il Dirigente scolastico** (membro di diritto).

Il C. d'I. è presieduto da uno dei membri eletti tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

CRONOPROGRAMMA
degli adempimenti ai sensi dell'OM 215/1991

1. **Decreto del Dirigente Scolastico** di indizione delle elezioni e nomina la Commissione elettorale entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il (entro giovedì **08/10/2026**).

2. **Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori** alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni **(18/10/2026).**
3. **Deposito degli elenchi degli elettori** da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni **(28/10/2026).** La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Eventuali ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale entro i successivi 5 giorni **(02/11/2026)** sugli stessi si pronuncia la Commissione Elettorale entro 5 giorni successivi **(07/11/2026);**
5. **Presentazione delle liste dei candidati**, da parte del primo dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno **(02/11/2026)** alle ore 12.00 del 15° giorno **(07/11/2026)** antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. **Esposizione delle liste**: le liste sono esposte entro 3 giorni dalla loro presentazione all'albo della scuola **(10/11/2026).**
7. La Commissione Elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
8. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
9. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
10. L'Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
11. **Propaganda elettorale e riunioni** per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno **(04/11/2026)** al 2° giorno **(20/11/2026)** antecedente quello fissato per le votazioni.
12. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati entro il **12/11/2026**.
13. **Nomina dei componenti del seggio elettorale** entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le Votazioni **(17/11/2026).** E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari
14. **Proclamazione degli eletti** entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
15. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto.

16. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
17. **Prima convocazione del Consiglio di Istituto** (entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti).

Di seguito, un estratto dell'O.M. n. 215/1991 con successive modifiche.

MODALITA' DI VOTO

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni

4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
5. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente

4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva.
Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.

Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale. 14/10/25, 10:25 Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215
4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati 1. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. *
* comma modificato dall'art. 1 dell'OM 293/96

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un **NUMERO ROMANO** riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale di circolo e istituto anche da un **MOTTO** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi (pertanto, massimo **18 genitori**; massimo **18 docenti**; massimo **4 ATA**).
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:
*- Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.*
*- Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.*
*- Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.*
*- Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.*

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici dal 18° al 2° giorno prima delle elezioni, fuori dall'orario delle lezioni.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno prima delle elezioni. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute e ne darà comunicazione.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Art. 40 - Modalità delle votazioni

Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Preferenze per i candidati:
-**Genitori**: Esprimono fino a 2 preferenze.
-**Docenti**: Esprimono fino a 2 preferenze.
-**Personale ATA**.: Esprimono 1 preferenza.
Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).

Art. 41 - Rappresentanti di lista
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.
Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:
1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4…
fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente.
A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista.
Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.
I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Morisetti
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009)